

N. <u>45</u> del 19 aprile 2013

Deliberazione Consiglio Comunale

Oggetto

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgvo n. 267/2000 parcella avv. Ines Termini. Controversia Corbo Angela + 4 C/Comune di Canicattì e ditta I.C.I.E.S. s.n.c. (R.G. n. 107/2004)".

L'anno duemilaTREDICI addì DICIANNOVE del mese di APRILE nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – 2^ convocazione – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.	CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.
DI BENEDETTO Fabio	X		COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero		X	.GIARDINA Giovanni		X
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita	.X	
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino		X
SACHELI Agata	X		LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio		X	SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan		X	VILLAREALE Salvatore		X
NICOSIA Salvatore	X		ROSSANO Alessandro		X
TIRANNO Antonio	X		CANI Gioachino	X	
DANIELE Diego		X	CANICATTI' Giuseppe	X	
GIARDINA Gioachino		\mathbf{X}	BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe	$\overline{\mathbf{x}}$		BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino	X	
FRANGIAMONE Salvatore		X	SEMINATORE Manuela	X	
LA VALLE Salvatore		X	CACCIATO Antonio		X

PRESENTI Nro 18 ASSENTI	Nro 12
-------------------------	--------

: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgvo n. 267/2000 parcella avv. Ines Termini. Controversia Corbo Angela + 4 C/Comune di Canicattì e ditta I.C.I.E.S. s.n.c. (R.G. n. 107/2004)".

Cons. Nicosia

Chiarisce che nel precedente atto si è astenuto per capire quanto sia successo in I Commissione e, in proposito, chiede un chiarimenti al presidente ff circa la votazione espressa in quanto è stato dato parere favorevole con quattro astensioni, tre voti favorevoli e fa riferimento al regolamento che disciplina le funzioni delle Commissioni, che recita: "Le riunioni delle Commissioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti ed i pareri sono espressi con il voto favorevoli della maggioranza dei presenti, espresso in forma palese". In virtù di ciò chiede di chiarire la questione.

Cons. Di Benedetto

Precisa che la votazione nelle commissioni segue un iter diverso da quello del consiglio, ove i voti di astensione sono considerati come contrari, mentre nelle commissioni votando a maggioranza, anche con un solo favorevole, gli astenuti non vengono considerati come voto contrario. Rileva che una fatto del genere è avvenuto per la elezione di un nuovo presidente di commissione e precisa di essere convinto che il regolamento reciti in questo modo.

Inoltre l'art. 78 che regola le votazioni del consiglio, spiega chiaramente il discorso delle astensioni disciplinato in maniera diversa.

Le commissioni, prosegue il consigliere, sono disciplinate solo a maggioranza, quindi se in una Commissione c'è un voto favorevole e 4 astenuti, a suo parere, il punto passa; sulla questione egli dice, può essere smentito e può ammettere l'errore qualora sia dimostrato diversamente, con carta alla mano.

Cons. Nicosia

In merito chiede chiarimenti al Segretario in quanto dopo avere acquisito i chiarimenti, probabilmente si allontanerà dall'aula.

Segretario Generale, dr Tuttolomondo

Precisa che in presenza del regolamento che disciplina la votazione in modo diverso dal consiglio bisogna dare atto che questo viene applicato, Inoltre da un confronto tra le prescrizioni inseriti all'art. 18 e di quelli dell'art. 78 rileva che l'astensione è disciplina in modo diverso, ma oltre al regolamento c'è la legge dell'ordinamento degli enti locali che all'art. 184 dice che gli astenuti vanno computati nel numero dei presenti, per cui siccome la delibera per essere approvata necessita la maggioranza dei presenti, cioè la metà più uno dei presenti, gli astenuti vanno computati tra i presenti.

Cons. Di Benedetto

E' dell'avviso che il regolamento, nella parte che riguarda le commissioni, non specifica che gli astenuti siano considerati, per cui ribadisce che ove quattro componenti si astengono, l'importante è che la seduta sia valida, ed in presenza di un solo voto favorevole e nessun voto contrario la votazione è valida.

(Si sussegue una breve discussione a due Segretario Generale – cons. Di benedetto r Tuttolomondo circa la interpretazione da dare al regolamento in cui sono ribadite le posizioni prima esplicitate: In seguito il dibattito continua come segue:

Cons. Di Benedetto

Ritiene che per maggioranza dei presenti debba intendersi rispetto ai voti contrari, ma la proviene regolamentare si può prestare a mille interpretazioni ma considerato che ognuno è convinto delle proprie affermazioni e in seduta non si potrà arrivare ad una soluzione dal momento che in egli sostiene che per maggioranza si intende la maggioranza dei voti favorevoli perché non c'è scritto che l'astenuto, in Commissione, viene considerato voto contrario come il Consiglio Comunale.

Segretario generale, dr Tuttolomondo

Fa rilevare che questo dibattito è sempre avvenuto e deriva non tanto dal regolamento, ma dal contenuto della legge - ordinamento degli enti locali - che prevede che le delibere si adottano a maggioranza assoluta dei presenti. Quindi se i presenti sono 21 o si astengono o votano contrari vengono conteggiati, la delibera, m ala delibera per potere essere approvata necessita di 11 voti.

Se il regolamento di esecuzione disciplina una votazione diversa dalla legge nel momento in cui non vengono computati tra i presenti questi vengono scorporati, ma quello che prevale è la legge.

Fa un distinguo tra astenuti volontari - quelli che restano dentro e concorrono a rendere valida



la seduta - e gli astenuti per legge, qualora abbiano interessi in un determinato argomento, si debbono allontanare dall'aula ed il quorum diminuisce. Quindi in base all'art. 5 e all'art. 184 dell'ordinamento la delibera doveva ottenere la maggioranza assoluta dei presenti, la metà più 1.

Cons. Di Benedetto

Non concorda con quanto detto dal Segretario per cui ritiene che quanto dichiarato dallo stesso debba essere riportato per iscritto, in quanto è convinto che non essendo computato il voto di astensione come voto contrario, fase disciplinata in maniera diversa, rispetto al Consiglio Comunale, se non c'è nessun voto contrario il punto passa.

Presidente del consiglio

Al di là di tutto, ritiene che il consiglio può andare avanti perché il parere della commissione è obbligatorio ma non è vincolante.

Cons. Di Benedetto

Gradirebbe che la prossima settimana il discorso sia affrontato col Segretario, in altra sede, ed arrivare ad una conclusione netta.

Segretario generale, dr Tuttolomondo

Precisa che il chiarimento invocato dal consigliere è stato fatto diversi anni addietro, in quanto la questione è stata affrontata e ribadisce che maggioranza assoluta dei presenti significa computare gli astenuti e qualora la delibera non si raggiunga la metà più uno dei voti, questa non si approva. In merito alla discussione precisa che il presidente ha detto bene ossia che le commissioni sono consultive rispetto al Consiglio, l'importante è averla esaminata, dopo di che il Consiglio può andare avanti ed assumersi la responsabilità.

Cons. Nicosia

Ritiene possibile procedere e discutere a prescindere l'esito dato in commissione, ma considerato che sussiste una discussione aperta sull'esito di una presidenza di commissione, gradirebbe che il Segretario al prossimo consiglio utile desse lumi su questo chiarimento preciso.

Dssa Cigna, componente ufficio avvocatura, illustra la proposta comunicando che:

- Si tratta di una parcella dell'avvocato Termini incaricato dal comune a rappresentarlo e difenderlo in giudizio in una causa di risarcimento dei sigg. Corbo, proprietari di un immobile, per avere subito dei danni (infiltrazione di acqua) all'abitazione a seguito di sistemazione in alcune vie (Aleardi, Pascoli e Cordova).
- il giudizio si è definito con una sentenza favorevole all'ente e l'avvocato ha chiesto una parcella che, dopo una non approvazione da parte di questo Consiglio, ha ridotto del 10% gli onorari originari;
- la sentenza ha rigettato la domanda in quanto non fondata e ha dichiarato che nessuna responsabilità è ascrivibile al comune né per la modifica dello stato dei luoghi né per i lamentati subiti dagli attori ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese legali.
- Ribadisce che dopo la mancata approvazione della prima proposta da parte del Consiglio, l'avvocato ha rinunciato alla maggiorazione del 30% e successivamente ha rinunciato ad un ulteriore 10% dell'onorario.

Presidente del consiglio

Ritiene assurdo che in una controversia l'onorario possa avere un valore maggiore della causa.

Cons. Tiranno

Fa presente che il debito fuori bilancio è stato bocciato dal consiglio e rileva che tuttora il valore della causa è inferiore alla parcella richiesta. Inoltre comunica che il consiglio bocciò la proposta perché la stessa riportava il parere non favorevole dell'organo di revisione. Pertanto, visti i rischi a cui si può andare incontro - un decreto ingiuntivo - ritiene che la proposta possa essere approvata, anche perché il professionista ha adeguato l'onorario per due volte e la proposta riporta il parere favorevole del collegio dei revisori.

Presidente del consiglio, per dichiarazione di voto:

"Mi astengo perché pur il legale abbia rispettato i minimi nel senso che dopo la bocciatura del Consiglio, l'avvocato abbia ritenuto di ridurre il suo onorario, io non accetto e non posso condividere il fatto che su una questione il cui valore è 6.000,00 Euro, il Comune paghi 7.200,00 Euro circa di onorario, questo è assolutamente inaccettabile. "

Il Presidente fatta la dichiarazione che precede, pone in votazione, per appello nominale, la proposta in oggetto, che riporta il seguente risultato accertato e proclamato dallo stesso:

PRESENTI

N. 17 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE

N. 13 consiglieri

				₹
a m				
	-			

CONTRO ASTENUTI Nessuno N. 4 consiglieri

(Licata, Sacheli, Milioti, Maira)

ASSENTI

N. 13 consiglieri

(Muratore, Migliorini, Trupia, Daniele, Giardina Gioachino, Frangiamone, La Valle, Sardone, Saieva, Villareale, Rossano,

Bordonaro, Seminatore)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari progetto, allegato A); Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal Presidente del consiglio; Con 13 voti a favore – n. 4 astenuti (n.13 assenti)

DELIBERA

Approvare la proposta di atto deliberativo – allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgvo n. 267/2000 parcella avv. Ines Termini. Controversia Corbo Angela + 4 C/Comune di Canicattì e ditta I.C.I.E.S. s.n.c. (R.G. n. 107/2004)" il cui testo, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.





Il Segretario Generale
Dr Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 27-06-2013 al 11-07-2013, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

degli adempimenti di cui sopra:	, come previsto dall'art. 11 a seguito
	, decorsi 10 giorni dalla
È stata dichiarata immediatamente esecu	utiva.
UOC Segreteria Fto	Il Segretario Generale Fto
Esecutiva il, ai sensi dell'art. I	12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44
	Il Segretario Generale
	Dr Domenico Tuttolomondo
Copia conforme per uso amministrativo.	
Canicattì,	
	Il Funzionario

C.C.19/4/2013 All



COMUNE DI CANICATTI'

(Provincia di Agrigento) AVVOCATURA COMUNALE ALC. "A"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Ines Termini – Controversia Corbo Angela + 4 c/ Comune di Canicattì e Ditta I.C.I.E.S. snc (R.G. n. 107/2004)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

Premesso che

➤ In data 29/06/2012 il Consiglio Comunale ha trattato la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Ines Termini — Controversia Corbo Angela + 4 c/ Comune di Canicattì e Ditta I.C.I.E.S. snc (R.G. n. 107/2004)", proposta che risulta non approvata;

> Venuta a conoscenza, l'Avv. Ines Termini, della predetta non approvazione della proposta relativa alla parcella in oggetto, ha trasmesso, attraverso il suo legale, Avv. Luigi Termini, in data 06/07/2012, assunto al prot. n. 31733, un atto di costituzione in mora "... al fine di sollecitare il pagamento di € 9.532,81, giusta fattura pro-forma ... relativi all'attività professionale prestata per conto del Comune ...", che si allega alla presente sub lett. a);

> In seguito a colloqui intercorsi con questo Ufficio Avvocatura Comunale, con nota del 26/07/2012, assunta al prot. n. 34345, l'Avv. Luigi Termini comunica l'intenzione di-giungere ad un accordo per definire transattivamente "la questione attinente ai compensi dalla stessa maturati per l'attività professionale prestata per conto del Comune, giusta D.D. n. 1585/2004,... al fine di definire bonariamente l'insorgenda lite e per evitare ulteriori aggravi di spesa a carico del Comune di Canicattì, la mia assistita è disponibile ad accettare la somma di € 8.037,66 a saldo e stralcio di quanto dovuto..."; che si allega sub lett. b);

Con nota prot. n. 34750 del 31/07/2012, questo Ufficio Avvocatura ha rappresentato al Sindaco e al Segretario Generale quanto comunicato dallo Studio Legale Termini, sulla quale è stato opposto il N.O. da parte del Segretario, che si allega sub lett. c);

> Vista la Direttiva del Sindaco, assunta al prot. n. 34880 del 31/07/2012, con la quale "si dà mandato a codesta Avvocatura a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali al fine di reiterare una nuova proposta di deliberazione per il riconoscimento legittimità debito fuori bilancio al Consiglio Comunale per l'inserimento all'O.d.G. previa acquisizione di nuovo parere da parte del Collegio dei revisori dei Conti", che si allega sub lett. d), la proposta è stata riformulata e trasmessa per i prescritti pareri;

> In data 17/01/2013 con nota prot. n. 3408, l'Avv. Luigi Termini, in nome e per conto della sua assistita, Avv. Ines Termini, comunica la disponibilità ad rinunciare ad un ulteriore 10% sugli onorari maturati, accettando la somma di € 7.287,34 a saldo e stralcio di quanto dovuto, che si allega sub lett. e);

Questo ufficio Avvocatura Comunale in data 17/01/2013, prot. n. 3449, ha rappresentato al Sindaco e al Segretario Generale la proposta comunicata dallo Studio Legale Termini, sulla quale è stato opposto dal Segretario il N.O., mentre il Sindaco con Direttiva del 21/01/2013, assunta al prot. n. 4071, "dà mandata a codesta Avvocatura a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali al fine di reiterare un a nuova proposta di riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio al

Consiglio Comunale per l'inserimento all'O.d.G., previa acquisizione di nuovo parere da parte del Collegio dei revisori dei Conti", che si allega sub lett. f);

- Ritenuto di dover reiterare la proposta di Deliberazione di che trattasi che in copia si allega sub lett. g), alla luce di quanto sopra, si espone quanto segue:
- con atto di citazione, notificato in data 25/05/2004 assunto al prot. n. 15780 i Sigg. Corbo Angela, Giarratana Calogero, Antonio, Gioachino e Angelo, proprietari di un immobile, composto da cinque elevazioni, sito in Canicattì, in Via Aleardi, con struttura in conglomerato cementizio, con tamponatura del vano terreno in conci di tufo, dichiarando che il Comune di Canicattì in esecuzione dei lavori di sistemazione delle Vie Aleardi, Pascoli e Cordova, eseguiti dalla Ditta I.C.I.E.S. snc, nell'anno 2002, a causa degli scavi eseguiti lungo il perimetro dello stabile, ha provocato delle infiltrazioni di acqua nel vano terreno, con la richiesta che il Giudice dichiari responsabili solidalmente i convenuti della modifica dello stato dei luoghi, nonché dei danni arrecati al fabbricato, per un importo di € 6.020,57;
- il Comune, nel riscontrare le due lettere di diffida del 09/12/2003 e del 09/01/2004, ha comunicato con nota del 25/03/2004 che i danni non erano stati causati dai lavori di sistemazione delle predette vie, e a conferma di quanto espresso è stata trasmessa relazione tecnica dell'Ing. Maurizio Cucurullo, n.q. di progettista e direttore dei lavori, nella quale è stata evidenziata "...l'assenza di alcun sistema di impermealizzazione dei muri del vano terreno...";
- l'Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici, con nota del 12/07/2004, prot. n. 20277, nel trasmettere all'Ufficio Affari Legali l'atto di citazione dei ricorrenti, ha ritenuto opportuno per l'Ente la costituzione in giudizio;
- con D.D. n. 1585 del 15/09/2004 avente ad oggetto "Opposizione avverso il ricorso dinanzi al Tribunale di Agrigento Sez. Distaccata di Canicattì dei Sigg. Corbo Angela, Giarratana Calogero +3 Nomina legale", è stato conferito incarico all'Avv. Ines Termini, con studio in Ravanusa, inserita al n. 6 dell'albo degli avvocati di cui alla D.D. n. 1485/04 e alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 53/04, per resistere in giudizio avverso al superiore ricorso, che si allega sub lett. a);
- Rilevato che con la predetta D.D. n. 1585/2005 è stata impegnata la presuntiva somma di € 2.500,00, imputandola al Cap. 310 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", Titolo I Funzione I^ Servizio 2 Intervento 3 del Bilancio Comunale, (Imp. N. 1507/2005) questo Ufficio Avvocatura con nota prot. n. 61294/2011 ha richiesto informazioni circa la sussistenza dell'impegno alla II Direzione che riscontra con nota prot. n. 61521/2011 in termini positivi, che si allegano sub lett. b) c);
- Osservato che detto giudizio si è definito con sentenza n. 86/2011, con la quale il Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicattì, ha rigettato la domanda attorea in quanto non fondata in fatto ed in diritto, dichiarando che "…nessuna responsabilità è ascrivibile al Comune di Canicattì né per la modifica dello stato dei luoghi né per i lamentati danni subiti dagli attori", in particolare l'attore è stato condannato al pagamento delle spese legali per un importo di € 1.448,00 oltre IVA e CPA, alle spese di CTU staggite in € 2.100,00 oltre IVA e CPA, allegata alla presente sub lett. c) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che l'Avv. Ines Termini, con nota prot. n. 41081/2011, ha trasmesso, per la liquidazione, a saldo, prospetto di parcella per l'importo complessivo di € 8.921,71 redatta in applicazione degli onorari minimi della tariffa professionale in vigore, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 7 lett. f) del Regolamento per la disciplina degli incarichi legali esterni approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 46/2004, la cui congruità è stata accertata dall'Ufficio Avvocatura, ex Determinazione Segretario/Direttore Generale n. 340/2010, nonché parcella integrativa, trasmessa dal legale con nota prot. n. 50037/2011, in relazione ad ulteriori attività svolte in riferimento al procedimento meglio specificato in oggetto, per un importo di € 441,53, sub lett. d), e);
- Considerato l'intervenuto aumento dell'IVA al 21 % ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, l'Avv. Termini trasmette in data 28/12/2011, prot. n. 66487, fattura pro-forma per un importo complessivo di € 9.352,81, per cui la somma da imputare al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" è pari ad € 6.852,81;

- Vista la nota prot. n. 850 trasmessa in data 09/01/2012, con cui questo Ufficio Avvocatura, su indicazione del Consiglio Comunale, nonché su disposizione del Direttore Generale, rappresenta la necessità di acquisire una nuova parcella che evidenzi una rinunzia parziale della tariffa applicata, nonché la nota di riscontro pervenuta in data 16/01/2012, prot. n. 2178, con la quale l'Avv. Termini comunica di non "voler operare alcuna rinunzia parziale sui corrispettivi", che si allegano sub lett. d), e);
- Considerato che la proposta è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere con nota del 26/01/2012, prot. n. 4208, alla quale riscontrano con nota del 17/04/2012, prot. n. 18430, invitando questo Ufficio Avvocatura "a esperire un ulteriore tentativo di ribasso dell'onorario richiesto dal professionista", e che con nota del 19/04/2012, prot. n. 18967, questo Ufficio Avvocatura ha rivolto il superiore invito all'Avv. Ines Termini, la quale comunica con nota del 09/05/2012, prot. n. 22014, "di rinunciare alla somma di € 522,00 dovuta a titolo di maggiorazione ex art. 7 lett. f del Regolamento", di cui sopra, trasmettendo nuova fattura pro-forma per un importo di € 8.611,09, per cui la somma da imputare al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" è pari ad € 6.111,09;
- Vista la summenzionata nota dello Studio Legale Termini con la quale comunica la disponibilità di accettare la somma di € 7.287,34 a saldo e stralcio di quanto dovuto per l'incarico conferito con D.D. n. 1585/2004, di conseguenza, risultando disponibile un residuo di impegno pari ad € 2.500,00, l'importo da imputare al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" è pari ad € 4.787,34;
- Preso atto che la Corte dei Conti SS.RR. per la Regione Siciliana, in sede consultiva con propria deliberazione n. 9/2005/S.R. Cons., resa a questo Comune, ha previsto che "...alla lettera e) del citato art. 194, sono riconducibili le ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali, rese in favore dell'Ente";
- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittifiità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991;
- Dato atto che sussistono i presupposti di dimostrata utilità e arricchimento dell'Ente, accertati, dimostrabili e rinvenibili ex se nella prestazione posta in essere da professionista incaricato;
- Considerato che il maturare del presente debito promana dall'innovativa pronuncia della Corte dei Conti che ha dichiarato non conforme la prassi, consolidata, di non impegnare l'intero importo presuntivo della prestazione bensì un importo a titolo di acconto;
- Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, che verrà allegato sub. Lett. h), per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;
- Considerato che la presente proposta, con nota del 08/08/2012, prot. n. 35783, è stata trasmessa al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'attestazione della regolarità contabile, il quale, alla data del 09/08/2012, esprime parere negativo per mancata copertura finanziaria;
- Visti e richiamati:
 - 1. l'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 267/00;
 - 2. l'art. 1 della L.R. n. 48/91;
 - 3. l'art. 23, comma 5 della L. n. 289/02;
 - 4. gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 48/91;
- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio";
- Considerato che l'adozione del presente provvedimento non sconta le limitazioni di cui all'art. 163 D. Lgs. n. 267/00, atteso che l'eventuale mancata adozione dello stesso può cagionare un danno certo e grave siccome nella stessa disposizione legislativa richiamato;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. Ines Termini nella controversia Corbo Angela +4 e Ditta I.C.I.E.S. snc contro Comune di Canicattì (R.G. n. 107/2004)" per complessivi € 4.787,34;

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento della somma di € 4.787,34, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^ - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02).

2 2 GEN. 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa Marta Ciona

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art.12 della L.R. n.30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

2 2 GEN. 2013

In ordine alla regolarità contabile

Un- l-2013

Il Segretario Generale

Dott. Domenico Tuttolomondo

Il Dirigente dei Servizi Finanziari Dott. ssa Carmela Meli